



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI BASILICATA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	AUTERA	VINCENZO	Presidente
<input type="checkbox"/>	PADULA	DOMENICO PIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	IMPERIO	CLELIA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 710/2018
depositato il 19/12/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 1091/2018 Sez:2 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di POTENZA
contro:

SANT'ARCANGELO

difeso da:

BRANCALE DANIELE

VIA APP MERID NORD 141 85037 SANT'ARCANGELO

proposto dall'appellante:

COMUNE DI

difeso da:

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 092 2016 00032793 05 TAR SU/TIA 2015

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 710/2018

UDIENZA DEL

02/10/2020 ore 09:30

N°

171/02/2021

PRONUNCIATA IL:

02/10/2020

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16 LUG. 2021

Il Segretario



(segue)

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 710/2018

UDIENZA DEL

02/10/2020 ore 09:30



Con ricorso notificato il 23.06.2017 proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Potenza nei confronti del Comune di _____ e di EQUITALIA SUD spa, lo STUDIO _____ in persona del l.r.p.t. _____

impugnava la cartella esattoriale in epigrafe deducendone la illegittimità per inesistenza della notifica, per assenza di sottoscrizione del ruolo presupposto alla emissione della cartella, per violazione del regolamento comunale essendo stata effettuata la iscrizione a ruolo senza la previa notifica di un avviso di accertamento relativo al mancato pagamento così come previsto dal regolamento Comunale sulla IUC e per illegittimità della tariffa applicata in quanto irragionevole sproporzionata rispetto a quella applicata ad attività maggiormente produttrici di rifiuti rispetto allo studio professionale della ricorrente.

Si costituiva in giudizio il comune di _____ sostenendo l'infondatezza del ricorso.

La CTR di Potenza con sentenza n. 1091/02/2019 accoglieva il ricorso.

Averso tale sentenza ha proposto appello il Comune di _____

La contribuente si è costituito nel presente grado chiedendo il rigetto dell'appello.

La causa, dopo l'integrazione del contraddittorio con la concessionaria per la riscossione, è stata decisa all'udienza del 02.10.2020 come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va rigettato.

Va infatti evidenziato come l'atto impugnato reca nella parte motiva la dicitura: "TARI TASSA SUI RIFIUTI Legge 27.12.2013 n. 147 comprensivo di tributo provinciale VIALE _____ MQ. 200 USO UFFICIO".

Osserva il Collegio che in linea di principio, trattandosi di imposta relativa a presupposti stabili nel tempo e non suscettibili di variazione se non dopo istanza della parte privata o di accertamento da parte del Comune impositore, la riscossione dell'imposta TARI può essere motivata nella cartella esattoriale con il mero riferimento all'Imposta stessa ed all'anno al quale si riferisce.

Tuttavia consta che il Comune di _____ nel Regolamento istitutivo della IUC versato in atti dalla originaria ricorrente ha previsto che la riscossione coattiva debba avvenire solo dopo la notifica di un avviso di accertamento dal quale risulti l'omesso versamento dell'imposta.

Sul punto l'appellante sostiene che l'omissione dell'avviso di accertamento si giustifica con la natura dell'imposta che di norma è applicata in maniera uguale anche per i periodi successivi alla originaria denuncia del contribuente in assenza

di variazioni e che pertanto la Commissione Tributaria Provinciale, andando di contrario avviso, è incorsa in erronea e falsa applicazione dell'art. 72 comma 1 D.lvo 507/93, così come deciso dalla S.C. con sentenza 22248/2015. ("In tema di *tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU)*, l'art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicché, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento").

Il motivo non può essere accolto considerando che, come rileva la parte appellata, l'eccezionale facoltà di iscrivere direttamente a ruolo è nella specie inibita dal Regolamento comunale che espressamente prevede una diversa scansione procedimentale prima della notifica della Cartella esattoriale, con una previsione quindi che costituisce una auto limitazione al potere accertativo che per *lex specialis* deve essere esercitato di volta in volta con apposito atto anche nel caso di mero omesso versamento dell'imposta.

Va comunque osservato che la pretesa fiscale riportata nella Cartella opposta è illegittima posto che *inter partes* si è formato giudicato sulla questione della illegittimità del regolamento istitutivo della TARI nella parte in cui vengono determinate le tariffe dovute dagli studi professionali nella misura indicata nella cartella opposta, che pertanto è da considerare illegittima in via derivata.

La odierna appellata, sul punto, non solo ha riproposto la richiesta di disapplicazione *in parte qua* del regolamento ma ha anche allegato che sul punto la CTP di Potenza con sentenza n. 775/02/2016 (all. 3 ricorso in primo grado) in relazione al periodo di imposta 2014 ha accolto il motivo ed ha quindi ha stabilito la illegittimità del Regolamento per illogicità e per disparità di trattamento nella parte in cui impone agli studi professionali tariffe quasi triplicate rispetto ad esercizi commerciali quali bar e ristoranti notoriamente produttori di quantità di rifiuti ben maggiori.

Il Collegio rileva che nel processo tributario l'efficacia del giudicato, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo nell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si sono verificati al di fuori dello stesso si giustifica soltanto in relazione a quelli non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la



capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (v. Cassazione Sez. Trib. n. 37/2019).

La decisione delle questioni innanzi indicate è assorbente rispetto agli ulteriori aspetti della controversia sottoposti all'esame del Collegio.

L'appello va quindi rigettato.

La complessità della questione consiglia la compensazione delle spese per il presente grado di giudizio.

Pertanto la Commissione Tributaria Regionale di Potenza, definitivamente pronunciando,

P.Q.M.

Rigetta l'appello. Spese compensate.

Potenza, 02.10.2020.

IL RELATORE

Avv. Domenico Pio PADULA

IL PRESIDENTE

Dr. Vincenzo AUTERA